



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 196

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15.01.2021. La riunione della Commissione Disciplinare si è svolta in videoconferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **LORENZO MAMBRINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **LORENZO MAMBRINI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi cinque e giorni dieci**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE PANCOTTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GIUSEPPE PANCOTTI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **quattro mesi**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GINO VENICIO ZAMPA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GINO VENICIO ZAMPA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **ottanta giorni**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **VALTER LUNGHI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VALTER LUNGHI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, in relazione all'art 37 commi 1 e art. 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle NOIF poiché, pur tesserato con la società ASD Valdivara Cinque Terre in qualità del Settore Giovanile categoria allievi, ricopriva il ruolo ed esercitava le funzioni di Direttore Sportivo per la società ASD Brugnato 1955;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- Riservata la motivazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VALTER LUNGHI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi uno**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUIGI RUSCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIANLUIGI RUSCA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore e di selezionatore della rappresentativa U 15 C.R. Liguria pur non avendo versato la propria quota di iscrizione al S.T. per molte stagioni sportive;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Riservata la motivazione;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIANLUIGI RUSCA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **venti giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **UGO ADOLFO MAGGI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **UGO ADOLFO MAGGI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S vigente, in relazione all'art.17, commi 3 e 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, in qualità di Dirigente responsabile all'interno del C.R. Liguria, ogni tipo di controllo proprio del ruolo rivestito e per aver consentito al sig. Rusca di svolgere attività di allenatore e di selezionatore di rappresentativa pur non avendo quest'ultimo ottemperato al pagamento di quote di iscrizione al Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della pena edittale minima, rimettendosi alla decisione della Commissione Disciplinare stessa;

Riservata la motivazione ;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **UGO ADOLFO MAGGI** dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE ARDITO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore) Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MICHELE ARDITO** - è stato deferito per rispondere della violazione a) di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dall'art. 37, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico l'art. 23, comma 2 delle NOIF per aver tenuto, anche in presenza di estranei alla società SSDARL Florentia San Gimignano della quale era responsabile della prima squadra della Serie A femminile, un comportamento negligente, denigratorio e irrispettoso nei confronti di tesserati e di esponenti della società; in particolare nei confronti dei signori Matteo D'Elia, Marco Zwingauer, Lorenzo Giudici e Tommaso Begagli (quest'ultimo Presidente della società). Il tutto per screditare l'operato degli stessi, sia durante il periodo di attività lavorativa, sia dopo l'esonero avvenuto in data 18.12.2019.

Altresì è stato deferito per rispondere b) della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dell'art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento in altra società delle calciatrici Cecilia Re e Melania Martinovic.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Riservata la motivazione ;

P.Q.M.

dichiara **inammissibile** il deferimento.

Procedimento disciplinare a carico di **WALTER SANGIORGIO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **WALTER SANGIORGIO** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 32 del CGS per aver svolto, mentre era tesserato come allenatore per società per la società di Calcio Femminile Tabiago, attività di proselitismo nei confronti di alcune calciatrici di detta società per farle tesserare presso la società A.C. Football Leon dove avrebbe allenato nella successiva stagione sportiva 2020/21.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

- esaminata la nota difensiva del deferito del 12.01.2021;

Ritenuto che:
i fatti risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. **WALTER SANGIORGIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 15.01.2021

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)